

Legge - 03/03/2009, n.18

Gazzetta Ufficiale: 14/03/2009, n. 61

EPIGRAFE

LEGGE 3 marzo 2009 n.18 (in Gazz. Uff., 14 marzo, n. 61). - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. (CONVENZIONE O.N.U. SUI DIRITTI DEI DISABILI)(1)

[1] A norma dell'articolo 3, comma 7, del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n.97, al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui alla presente legge, e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Articolo 2

Ordine di esecuzione

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi.

Articolo 3

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' (1)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato «Osservatorio» (2).

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini (3).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero pari a cinque(4).

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata (5).

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità'.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

[1] Per l'attuazione del presente articolo articolo vedi il D.M. 6 luglio 2010 , n. 167 . A norma dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, non ancora convertito in legge, per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020 .

[2] Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 1), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97.

[3] Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 2), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97.

[4] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 3), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 e successivamente modificato dall'articolo 11-septies, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

[5] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 4), del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97.

Articolo 4

Entrata in vigore

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N. Allegato 1

Allegato

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità'.

Testo in lingua inglese omissis.

Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità'.

Testo in lingua inglese omissis.